COMUNE DI ARCORE

Schema

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCORE E ……..… PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI, ANCHE MINORI BIENNIO 2027/2028

Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017)

L'anno 202.., addì …. (…….) del mese di …….., in Arcore presso Ufficio Servizi Sociali, via A. D'Adda 4

FRA

il Comune di Arcore, codice fiscale 87003290159, partita IVA 00988560967, rappresentato dal Funzionario Responsabile Servizi alla Persona, dott.ssa Ilaria Mandelli, nominata con decreto Sindacale n. 25 del 21/05/2025 e domiciliata per la carica presso il Municipio, L.go V. Vela 1

E

l'Ente del Terzo Settore ODV/APS _____ (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale _____, rappresentato dal/dalla Signor/Signora _____, in qualità di legale rappresentante dello stesso, con sede legale in _____ _____, costituito in data _____ Reg. _____, iscritto nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore in data _____ con n. _____

PREMESSO CHE

- la Costituzione Italiana, articolo 118 comma quarto, riconosce e valorizza il principio della sussidiarietà orizzontale, il ruolo delle Istituzioni nel sostenere i cittadini nel prendersi cura della comunità e l'Amministrazione condivisa tra Istituzioni e cittadini, che trova applicazione concreta in strumenti quali la co-programmazione e la co-progettazione con il Terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha un ruolo strategico per tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore":

- all'articolo 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e ne favorisce "*l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali*";
- all'articolo 55 prevede, "*in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e vincolato, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di*

cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".

- all'articolo 56 prevede che *le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte al Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) da almeno sei mesi, per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*;

Richiamato il vigente "Regolamento del servizio di trasporto sociale" approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 25/11/2024, che individua finalità, destinatari, criteri e risorse per garantire il servizio, rivolto alle fasce deboli della popolazione e ai cittadini che non sono in grado di provvedere direttamente o con l'aiuto dei familiari agli spostamenti necessari (per terapie, visite mediche, accesso ai servizi sociali, ai centri diurni, ecc.);

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale stipulare una o più convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 sopra richiamato, al fine di garantire il servizio di trasporto sociale a favore di persone anziane e disabili, anche minori in età di scuola dell'obbligo, e richiamata a tale proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

Dato atto che:

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso Pubblico per individuare gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di seguito denominati per brevità "Ente") con cui stipulare convenzioni finalizzate al servizio di trasporto sociale;
- l'Ente_____ ha documentato di essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Paragrafo 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Arcore stipula con _____ che accetta, la presente convenzione finalizzata ad attività di integrazione e supporto al servizio comunale di accompagnamento e/o trasporto di persone anziane e/o disabili, anche minori, impossibilitate all'uso dei normali mezzi di trasporto, come previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/2024.

L'Ente si impegna a svolgere, nel corso del biennio 2027/2028, i servizi dichiarati nella **Scheda riassuntiva dei criteri e delle disponibilità.** I servizi possono variare secondo le necessità individuate dalle Parti, in relazione ai bisogni espressi dall'utenza; un eventuale incremento dei servizi e dei costi correlati dovrà mantenersi comunque sempre entro i limiti del budget stabilito.

Paragrafo 2 – Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati volontari, mettendo a disposizione n. ____ volontari e _____ dipendente/prestatore d'opera.

L'Ente garantisce che tutti gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze e formazione.

Al fine di confermare l'attitudine potenziale della persona allo svolgimento dell'attività di autista o accompagnatore, i nuovi volontari saranno valutati dall'Ente prima dell'inserimento.

Gli stessi saranno affiancati, nel primo periodo, da operatori esperti al fine di fornire indicazioni operative sulle attività, con particolare riguardo ai rapporti con gli utenti.

I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

Il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia. Il personale operante a qualunque titolo risponde dell'operato esclusivamente al responsabile individuato dall'Ente. L'Ente si impegna a:

a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, laddove possibile, si impegna a progettare ed attivare, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, tirocini e progetti di utilità sociale.

Paragrafo 3 – Responsabili realizzazione interventi

Sia l'Ente che il Comune di Arcore sono tenuti a individuare e comunicare tramite PEC, entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente, all'altra parte il responsabile della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate secondo le stesse modalità e tempistiche.

Il Servizio sociale comunale segnalerà periodicamente i bisogni di trasporto e accompagnamento sociale, l'Ente definirà conseguentemente i programmi operativi per la realizzazione degli interventi.

Con cadenza mensile, il responsabile dell'Ente trasmette al Comune i dati necessari all'emissione dei pagamenti delle tariffe a carico dell'utenza.

L'Ente si impegna affinché le attività programmate d'intesa con l'Amministrazione si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dal Comune di Arcore delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Il Comune di Arcore è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile individuato dall'Ente ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

I responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici (almeno quadrimestrali) e colloqui telefonici per sopravvenute esigenze urgenti. Gli incontri dovranno essere svolti con finalità programmatorie, di monitoraggio e di verifica del servizio.

Paragrafo 4 – Assicurazione volontari

Come espressamente previsto dall'Art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128):

1 "Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche…. (omissis)".

Si allega alla presente convenzione polizza assicurativa n. _____ stipulata in data _____ con la Compagnia di Assicurazione _____

L'Ente si impegna a trasmettere al Comune di Arcore, via PEC, copia di eventuali quietanze e variazioni e di ogni altro fatto riguardante la suddetta polizza entro e non oltre 7 giorni dalla loro emissione.

L'Ente è responsabile in via diretta ed esclusiva per eventuali danni a cose, persone, animali in qualunque modo connessi allo svolgimento del servizio de quo esonerando fin da ora il Comune di Arcore sul quale non potrà gravare alcuna responsabilità.

Paragrafo 5 – Sede attività

La sede legale dell'Ente è _____. Le attività vengono svolte oltre i limiti del territorio comunale in relazione alle necessità di trasporto dell'utenza. Il Comune di Arcore indirizza avvisi, comunicazioni e richieste al recapito indicato nella documentazione trasmessa.

L'Ente si impegna a comunicare tramite PEC, entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate con le stesse modalità e tempistiche.

L'Ente, avendo richiesto l'utilizzo dello spazio comunale, si impegna a stipulare polizza assicurativa per il rischio locativo per il locale concesso ad uso ufficio operativo.

Paragrafo 6 – Strutture e attrezzature

L'Ente mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione automezzi idonei, attrezzati e non, allo svolgimento delle stesse. Detti automezzi sono quelli indicati negli allegati della domanda di convenzionamento; in caso di eventuali variazioni l'organizzazione si impegna a darne comunicazione al Comune via PEC entro 7 giorni.

L'Amministrazione Comunale inoltre assegna a _____ per lo svolgimento del servizio de quo:

- *n. 1 automezzo attrezzato per il trasporto disabili, modello FIAT DUCATO targa DR914GP - anno di immatricolazione 2008 (EURO 4) con spese di bollo, assicurazione e carburante a carico dell'Amministrazione Comunale;*

e/o

- *n. 1 automezzo attrezzato per il trasporto disabili, modello FIAT DUCATO targa FZ172TB - anno di immatricolazione 2019 (EURO 6) con spese di bollo, assicurazione e carburante a carico dell'Amministrazione Comunale;*

e/o

- *n. 1 locale da adibire a ufficio operativo, presso via S. Apollinare 1, piano 1 (adiacente al CDI L'Arca);*

(da valutare in sede di esame delle domande pervenute)

Paragrafo 7 – Rimborso spese

Il rimborso delle spese avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

L'erogazione dei rimborsi delle spese, entro una spesa complessiva annua presunta di €. _____ avverrà considerando le voci di spesa di seguito elencate:

- spese generali di funzionamento (es. cancelleria, materiale d'ufficio, utenze telefoniche, …)
- spese per attività di programmazione, coordinamento, segreteria

- spese per eventuale personale non volontario il cui impiego è indispensabile all'erogazione del servizio e il cui costo è direttamente imputabile all'attività oggetto del convenzionamento (ad esempio, accompagnatori dedicati)
- copertura assicurativa volontari
- carburante
- assicurazione automezzi
- spese di manutenzione ordinaria/straordinaria automezzi, spese per igienizzazione e sanificazione
- eventuali costi di ammortamento degli automezzi di proprietà dell'Organizzazione dedicati esclusivamente al servizio oggetto del presente avviso.

Detto rimborso verrà liquidato in 2 rate quadrimestrali a titolo d'acconto, previa richiesta e presentazione di una sintetica relazione, firmata dal Legale rappresentante, relativa al quadrimestre e alle spese sostenute; la terza rata sarà liquidata a saldo, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute e rendicontate tramite la Scheda piano economico consuntivo corredata dai dovuti giustificativi di spesa.

La presentazione di idonei giustificativi di spesa è il presupposto necessario per la liquidazione del saldo del rimborso stesso. Non saranno ammesse pezze giustificative prive dell'intestazione all'Ente (es. scontrini generici). È esclusa ogni forma di rimborso forfettario.

Qualora le attività svolte siano significativamente inferiori a quelle previste nel presente atto, l'importo del rimborso sarà rideterminato. Eventuali integrazioni per maggiori spese dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio di riferimento e non potranno comunque superare il 20% dell'importo inizialmente assegnato. Non saranno liquidati importi maggiori di quelli approvati.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la presente convenzione prevede esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tale modalità di rimborso non determina, di per sé, l'esclusione delle somme dal campo di applicazione dell'IVA. Il relativo trattamento fiscale sarà individuato secondo la disciplina IVA vigente, verificando il regime fiscale applicabile all'Ente, compreso, ove ne ricorrano i presupposti, e sia adottato, il regime di cui all'art. 86 del D.Lgs. 117/2017.

Paragrafo 8 – Durata

1. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2027 (o dalla data di sottoscrizione) fino al 31/12/2028 ed è eventualmente rinnovabile per il biennio 2029/2030, alle medesime condizioni, previa verifica del servizio da svolgersi tra le Parti entro il 31 ottobre 2028. A tal fine, il responsabile dell'Ente produrrà una sintetica relazione quali/quantitativa sull'attività oggetto della presente convenzione.
2. In caso di rinnovo, la Giunta Comunale con proprio atto quantificherà le risorse da destinare a titolo di contributi (rimborsi delle spese) per il biennio 2029/2030, ferme restando tutte le altre condizioni.

Paragrafo 9 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione

Il Comune di Arcore assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente. L'Ente è tenuto alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni concordate con il Comune di Arcore.

Paragrafo 10 – Disciplina della tutela dei dati personali trattati

Nel trattamento dei dati personali (dati riferiti a persona fisica) dei destinatari del servizio oggetto del presente contratto, l'Ente osserva integralmente le disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679, trattando i dati nelle forme e

con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento.

L'Ente_____ è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali e particolari riferiti agli utenti persone fisiche che verranno trasmessi dal Comune per l'erogazione dei servizi continuativi.

Con riguardo invece al trattamento dei dati riferiti alle persone fisiche che presenteranno richiesta direttamente all'Ente (servizi non continuativi), quest'ultimo assumerà la qualifica di Titolare del trattamento e dovrà provvedere direttamente alla raccolta e al trattamento dei dati personali e particolari.

I dati dovranno essere raccolti e trattati esclusivamente per i fini istituzionali strettamente correlati al servizio da erogare.

Paragrafo 11 - Risoluzione

Il Comune di Arcore può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso scritto di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Ente stesso fino al ricevimento del preavviso.

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso scritto di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Arcore degli impegni assunti.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o qualora, nel corso della sua durata, l'Ente per qualsivoglia motivo, venga cancellato dal RUNTS.

Paragrafo 12 - Controversie

Le parti si impegnano prioritariamente a risolvere amichevolmente tutte le controversie che potrebbero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Paragrafo 13 – Spese contrattuali

- Spese di bollo (valida in caso di ODV e APS): la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- *Spese di registrazione (valida in caso di ODV):* la presente convenzione è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- *Spese di registrazione (valida in caso di APS o raggruppamento misto ODV e APS)*: la presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata non autenticata e avente ad oggetto esclusivamente il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

  In caso d'uso (per fini diversi dall'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione stessa), l'imposta sarà dovuta in misura fissa (€ 200) in quanto la APS non beneficia dell'esenzione dell'art. 82, comma 3.

per il Comune di Arcore
La Responsabile dei Servizi alla Persona
dott.ssa Ilaria Mandelli

per _____
il Legale Rappresentante
_____

Documento firmato digitalmente